



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL' 1 marzo 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione dell'1 marzo 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dall'avv. Valentina Ramella, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 22

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. BOLOGNA: violazione art. 2 comma 4 per responsabilità oggettiva C.G.S. (dichiarazioni suo allenatore del 24/5/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 20/7/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Bologna per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio allenatore Renzo Ulivieri.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che il deferimento degli incolpati dinnanzi a due Commissioni disciplinari distinte non consentirebbe di esercitare il diritto di difesa; in secondo luogo, che vi sarebbe un difetto di giurisdizione in quanto le dichiarazioni avrebbero avuto ad oggetto una persona non operante nell'ambito federale; in terzo luogo, che, comunque, le affermazioni dell'Ulivieri non integrerebbero l'ipotesi di una violazione dell'art. 3 del C.G.S. Di conseguenza, si chiede di dichiarare il difetto di

giurisdizione e, in subordine, il proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

È comparso altresì il rappresentante della Soc. Bologna, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e disattese le argomentazioni difensive, rileva che, con decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico in data 8/11/2006, l'allenatore Ulivieri è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., a seguito delle dichiarazioni pubblicate sul quotidiano "Il Resto del Carlino" del 24/5/2006.

Ne consegue la responsabilità della Società di appartenenza, ai sensi dell'art. dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., secondo il quale le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.

Poiché secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, le società devono essere punite con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni, la sanzione non può che essere di € 50,00, in considerazione di quanto disposto dalla Commissione disciplinare del Settore tecnico in data 8/11/2006, non avendo questa Commissione alcun potere di incidere sulla quantificazione della sanzione già comminata.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 50,00 alla Soc. Bologna.

Sig. Giorgio BIANCHI – già tesserato Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF;

Sigg. Maurizio RICCARDI e Eros PRANDINI – tesserati Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF;

Soc. PIACENZA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 23/1/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Bianchi, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. Piacenza e attualmente tesserato per la Soc. Colombano Calcio, Maurizio Riccardi e Eros Prandini, rispettivamente Direttore generale e dirigente della società Piacenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per violazione dell'art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Piacenza per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dai genitori del minore Giorgio Bianchi si effettua una ricostruzione dei fatti, osservando che tutti i comportamenti sarebbero stati improntati a buona fede e lamentando una presunta difficoltà di interpretazione delle disposizioni federali, che sarebbero contraddittorie. In quella presentata dal Riccardi, dal Prandini e dalla Soc. Piacenza si rileva, in via principale, l'assoluta insussistenza della violazione e, in via subordinata, l'assoluta insussistenza di responsabilità a carico dei deferiti, sia perché non sussisterebbe la condotta illecita della modifica della residenza al fine di permettere il tesseramento del Bianchi, sia perché non sarebbe prospettabile una

responsabilità neppure nel caso di irregolarità del tesseramento. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammonizione per il Bianchi, della inibizione per sei mesi per il Riccardi, dell'inibizione per un anno per il Prandini e dell'ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Piacenza.

Sono comparsi altresì il Bianchi, con i propri genitori in qualità di esercenti la potestà genitoriale, i quali hanno ribadito l'estraneità ai fatti contestati, nonché il Prandini e il Riccardi, assistiti dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i comportamenti dei deferiti siano censurabili.

Dalla relazione dell'Ufficio indagini risulta che, al momento della richiesta di tesseramento, il Bianchi aveva una residenza effettiva diversa da quella per cui, secondo quanto disposto dall'art. 40, n. 3, delle NOIF, è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa). In particolare, si evince che, nella realtà, il Bianchi, malgrado il trasferimento della residenza operato pochi giorni prima del tesseramento, ha continuato a risiedere insieme alla propria famiglia presso il comune di provenienza (che non fa parte della regione dove ha sede la società interessata o di una provincia confinante con la regione stessa). Risulta altresì che il Comitato Figc di Piacenza non ha concesso la deroga per motivi di studio prevista dallo stesso art. 40, n. 3, delle NOIF. Ne deriva che il tesseramento del Bianchi da parte della Soc. Piacenza è avvenuto in contrasto con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori, non essendosi integrata nessuna delle ipotesi previste.

A tale situazione, riconducibile alla violazione dei doveri del tesserato di cui all'art1 C.G.S., con riferimento all'art.40, c.3, N.O.I.F. hanno contribuito sia il Bianchi, che non ha effettivamente trasferito la propria residenza con la propria famiglia, sia il Prandini, che, avendo curato le pratiche relative al tesseramento, ha omesso di esercitare la dovuta attività di vigilanza, sia il Riccardi, che si è limitato ad apporre la materiale sottoscrizione sulle richieste di tesseramento. Tuttavia, per quanto riguarda la posizione del minore Bianchi, va rilevato che il trasferimento della residenza è avvenuto su iniziativa dei genitori, a sua totale insaputa, come risulta dagli atti ufficiali e confermato nel corso dell'odierno dibattimento, in assenza di elementi di segno contrario che possano inficiare l'attendibilità di quanto concordemente sostenuto dagli interessati.

Pertanto, per quanto vada evidenziata la contrarietà alle norme federali del comportamento posto in essere dai genitori del Bianchi, deve essere esclusa la responsabilità del Bianchi stesso in mancanza di prova della consapevolezza di tale accertata violazione disciplinare.

Alla responsabilità dei tesserati segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Per tali motivi, disattesa ogni argomentazione difensiva diretta a suffragare l'ipotesi di una mera e inconsapevole condotta omissiva integrante la sola violazione "formale" delle norme, la Commissione ritiene che le condotte poste in essere nell'ambito del delicato settore dell'attività sportiva giovanile, cui l'ordinamento federale deve garantire la massima tutela e attenzione, debbano essere sanzionate ex art.1 C.G.S. nella misura indicata nel dispositivo. Quest'ultima deve essere definita anche tenendo conto delle iniziative sociali della Soc. Piacenza e, in particolare, dell'attenzione di quest'ultima al percorso formativo dei giovani atleti, dove si è particolarmente impegnato il Riccardi.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giorgio Bianchi dagli addebiti contestati e di infliggere la sanzione della ammonizione a Maurizio Riccardi, dell'inibizione di mesi uno a Eros Prandini e dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Piacenza.

Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 7/2/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Sandro Mencucci, Amministratore delegato della Soc. Fiorentina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club", nonché la Soc. Fiorentina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore delegato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l'impossibilità della Società a prendere decisioni dirette a eliminare le carenze strutturali dello stadio, essendo quest'ultimo di proprietà del Comune di Firenze, unico soggetto competente a intervenire. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione, anche in considerazione della recidiva, dell'ammenda di € 10.000,00 per il Mencucci e dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Fiorentina.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 23/8/2006, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.22 C (spettatori disabili) e con lettera del 14/6/2006 ha indicato nel 30/9/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti.

Tale comportamento determina la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club".

Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione ha già evidenziato nella decisione del 13/12/2006 (C.U. n. 152), che ha riguardato proprio la stessa Soc. Fiorentina.

Deve conseguentemente affermarsi, stante l'illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del Mencucci, quale Amministratore delegato e rappresentante legale della Soc. Fiorentina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi valutare il comportamento degli incolpati ai sensi dell'art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei

“disabili” di cui al “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” di non agevole interpretazione, almeno *prima facie* e in sede di prima applicazione, e tenendo altresì conto che la Società ha stipulato con il Comune proprietario dell’impianto un protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi necessari, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 a Sandro Mencucci e di € 1.000,00 alla Soc. Fiorentina.

Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club;

Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 7/2/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”, nonché la Soc. Livorno per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Livorno ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che la Società ha prontamente informato in via preventiva il Comune di Livorno, proprietario dell’impianto, del mancato rispetto di alcuni criteri infrastrutturali, riscontrando nelle valutazioni dei tecnici comunali l’impossibilità di effettuare gli interventi necessari. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione, anche in considerazione della recidiva, dell’ammenda di € 10.000,00 per lo Spinelli e di € 10.000,00 per la Soc. Livorno.

È comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 23/8/ 2006, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società dei criteri infrastrutturali I.22 C (spettatori disabili) e I.19 C (installazioni per i media) e con lettera del 24/8/2006 ha indicato nel 31/10/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tali difetti.

Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti e che non erano state realizzate postazioni aggiuntive, né attrezzature necessarie per i media.

Tale comportamento determina la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”.

Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione ha già evidenziato nella decisione del 13/12/2006 (C.U. n. 152), che ha riguardato proprio la stessa Soc. Livorno.

Deve conseguentemente affermarsi, stante l'illiceità del comportamento descritto, la responsabilità dello Spinelli, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Livorno, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell'art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei "disabili" di cui al "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" di non agevole interpretazione, almeno *prima facie* e in sede di prima applicazione, e tenendo altresì conto che la Società ha prontamente chiesto al Comune proprietario dell'impianto la realizzazione degli interventi necessari, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a. Aldo Spinelli e quella dell'ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Livorno.

Sig. Riccardo GARRONE – presidente Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 7/2/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Garrone, Presidente della Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club", nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Sampdoria ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che a far data dal 26/12/2006 lo Stadio Ferrarsi avrebbe ottenuto l'agibilità secondo le capienze previste dalla Commissione provinciale di vigilanza. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione, anche in considerazione della recidiva, dell'ammenda di € 10.000,00 per il Garrone e di € 10.000,00 per la Soc. Sampdoria.

È comparso altresì il rappresentante della Società, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 19/5/2006, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.22 C (spettatori disabili) e con lettera del 14/6/2006 ha indicato nel 30/9/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell'esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti.

Tale comportamento determina la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club".

Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione ha già evidenziato nella decisione del 13/12/2006 (C.U. n. 152), che ha riguardato proprio la stessa Soc. Sampdoria.

Deve conseguentemente affermarsi, stante l'illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del Garrone, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi valutare il comportamento degli incolpati ai sensi dell'art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei "disabili" di cui al "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" di non agevole interpretazione, almeno *prima facie* e in sede di prima applicazione, e tenendo altresì conto che, successivamente alle riunioni della Commissione licenze di primo grado, sono stati eseguiti interventi diretti ad ampliare le capienze previste, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a Riccardo Garrone e quella dell'ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Sampdoria.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 12 marzo 2007.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 MARZO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese